#### Art. 16

Il presente atto è soggetto alla prescritta approvazione. Esso è vincolante per il concessionario fin da questo giorno, mentre lo sarà per l'Amministrazione dopo l'approvazione.

#### Art. 17

Per l'inosservanza di tutte le obbligazioni assunte il concessionario obbliga se stesso, in ogni più ampia forma di legge.

#### Art. 18

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme regolamentari per gli alloggi di servizio in temporanea concessione al personale dell'Arma dei carabinieri, che costituisce parte integrante dell'atto medesimo.

Letto, approvato, sottoscritto. Il Comandante del (2) (...) Il concessionario

#### NOTE:

- (1) Grado, cognome e nome del Comandante del Corpo;
- (2) Ente competente alla concessione;
- (3) Grado, cognome e nome del concessionario;
- (4) Ente presso il quale presta servizio il concessionario;
- (5) Incarico del concessionario.

Art. 386 *Allegato D*Modello dell'ordinanza di recupero coattivo

Prot. n. (b)

OGGETTO: Ordine di rilascio n. (d)

(e)

Premesso che:

— Al (f) , nat il(g)

a in provincia di fu concesso in data (h) l'alloggio di servizio (i)

n. (l) ubicato in (m)

— (n) a mente dell'art.

(o)delle norme regolamentari per gli alloggi di servizio in temporanea concessione, ha perso titolo alla concessione per (p) in data (q)

COMANDO (a)

l'amministrazione deve rientrare in possesso del suddetto alloggio per motivi di servizio;

Intima

al (n) di lasciare liberi da persone o cose i locali costituenti l'alloggio di cui sopra entro il (r) , con comminatoria che, in difetto, il giorno

(s) alle ore (t) si procederà nei confronti di esso intimato o di qualsiasi altro illegittimo detentore dei locali medesimi, allo sgombero coattivo con l'assistenza della forza pubblica.

Un ufficiale sarà delegato a provvedere all'eventuale sgombero d'ufficio dei locali ed alla temporanea presa in consegna delle masserizie in nome dell'Amministrazione.

(e)\_\_\_\_\_\_

NOTE:

- a) timbro lineare dell'Ente competente ad emettere la comunicazione;
- b) località sede dell'Ente;
- c) data della comunicazione;



- d) numero d'ordine;
- e) il Comandante dell'Ente che intima il rilascio dell'alloggio;
- f) grado o qualifica, nome e cognome del concessionario;
- dati anagrafici del concessionario:
- h) data della concessione;
- i) classifica dell'alloggio;
- l) numero di identificazione dell'alloggio;
- m) località, via o piazza, numero civico, interno, scala;
- n) grado o qualifica, nome e cognome del concessionario o, in caso di decesso dello stesso, dei suoi aventi
- o) indicazione dell'articolo del Regolamento che contempla il caso in esame;
- p) sintetica comunicazione del motivo che ha portato alla perdita della concessione;
- q) data della perdita della concessione;
- r) data del rilascio dell'alloggio;
- s) data fissata per lo sgombero coattivo;
- ora nella quale ha inizio lo sgombero coattivo;
- u) bollo tondo dell'Ente.

## CAPO III DISCIPLINA ATTUATIVA DEL FONDO - CASA

### Art. 387

### Finalità del fondo-casa

1. Il fondo-casa, di cui all'articolo 287, comma 2, del codice, è volto a consentire la concessione di mutui agevolati al personale del Ministero della difesa che ne abbia i requisiti, con esclusione del personale dell'Arma dei carabinieri, per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprietà, ovvero la concessione di un mutuo agevolato per l'estinzione di mutui ipotecari già accesi con istituti di credito per l'acquisto della prima casa e in corso di ammortamento.

#### Art. 388

# Modalità di finanziamento del fondo-casa

1. Il fondo-casa è alimentato dalle risorse derivanti dagli introiti dei canoni degli alloggi di servizio in uso al Ministero della difesa, pari al quindici per cento della quota parte destinata al bilancio dell'amministrazione medesima.

## Art. 389

### Gestione del fondo-casa e gestione dei mutui

- 1. Gli introiti che alimentano il fondo-casa sono versati presso la competente sezione della tesoreria provinciale la quale provvede alla loro riassegnazione sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero della difesa per la concessione dei mutui.
- 2. Detti introiti sono allocati sul pertinente capitolo gestito dalla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa.
- 3. La Direzione di amministrazione interforze, concede i mutui e trasferisce i relativi fondi all'istituto di credito di cui al comma 4.
- 4. Il Ministero della difesa, per la gestione delle attività connesse ai mutui concessi dalla Direzione di amministrazione interforze, si avvale di un istituto di credito, individuato in esito a una procedura a evidenza pubblica, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
- 5. I rapporti con l'istituto di credito sono regolati con apposito contratto di servizio da stipulare senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
- 6. I contenuti generali di tale contratto di servizio sono definiti dal Segretariato. L'istituto, in apposita clausola del contratto, si impegna a restituire all'amministrazione i ratei di ammortamento anche se non riscossi. Le eventuali spese relative alla gestione affidata all'istituto bancario sono indicate nel contratto di servizio e sono poste interamente a carico dei mutuatari.
- 7. L'istituto di credito, con riferimento all'intero territorio nazionale, riscuote le rate di ammortamento dei mutui erogati che sono versate su apposita contabilità speciale istituita presso